



Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto
Ufficio Conti Giudiziali

Protocollo n. 0002161-26/03/2018-SG_VEN-T64-P

COMUNE DI S. MARIA DI SALA

Al Comune di Santa Maria di Sala



PROT. 0006085
04-04-2018 - PdC/4/6

OGGETTO: Decreti di discarico n. N. 785 / 2018, N. 786 / 2018, N. 787 / 2018, N. 788 / 2018, N. 789 / 2018, N. 790 / 2018

Si trasmettono i decreti di discarico in oggetto, unitamente ai relativi conti, invitando codesta Amministrazione a custodire la predetta documentazione fino alla maturazione del termine di legge previsto per la conservazione dei documenti e atti amministrativi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

San Polo n. 1 – 30125 Venezia
Segreteria Conti: Tel. 041/2704909 – 041/2704946
PEC: veneto.giurisdizione.conti@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

COMUNE DI S. MARIA DI SALA

IL PRESIDENTE



PROT. 0006085

04-04-2018 - PdC/4/6

DECRETO N. 785 - 2018

Visto il conto giudiziale n. 33180, reso dall'agente contabile del Comune di SANTA MARIA DI SALA, BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;

Vista la relazione n. 359 - 2018 predisposta dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato relatore sul predetto conto, il quale propone, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, anche a seguito di attività istruttoria, l'approvazione del suddetto conto, nelle forme previste dagli articoli 47 del R.D. n.1214/1934 e 32 del R.D. n.1038/1933, con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati;

Visti gli articoli 30 e ss. del R.D. n.1038/1933 e 13 e 44 del R.D. n.1214/1934;

Visto l'articolo 1 della legge n.19/1994;

Visto l'articolo 2 della legge n.20/1994;

Considerato che il Procuratore regionale concorda con la proposta del relatore e che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33 del R.D. n.1038/1933;

Ritenuta la regolarità del conto stesso, anche in relazione alla documentazione giustificativa prodotta;

DECRETA

Il conto giudiziale sopra indicato, reso dall'agente contabile BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA per l'esercizio 2012 , è approvato con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del predetto agente contabile la cui attivazione è rimessa alle valutazioni ed alle iniziative del Procuratore regionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa


Ordina la restituzione del conto giudiziale, insieme al presente decreto ed alla relazione del magistrato competente, al Comune di SANTA MARIA DI SALA.

Manda alla Segreteria perché copia del presente decreto venga inviato al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Venezia

23 MAR 2018

IL PRESIDENTE
(dott. Guido Carlino)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0006085

04-04-2018 - PdC/4/6

IL PRESIDENTE

PROV. N. 786 - 2018

DECRETO N. 786 - 2018

Visto il conto giudiziale n. 33181, reso dall'agente contabile del Comune di SANTA MARIA DI SALA, BARBATO BARBARA per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;

Vista la relazione n. 360 - 2018 predisposta dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato relatore sul predetto conto, il quale propone, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, anche a seguito di attività istruttoria, l'approvazione del suddetto conto, nelle forme previste dagli articoli 47 del R.D. n.1214/1934 e 32 del R.D. n.1038/1933, con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati;

Visti gli articoli 30 e ss. del R.D. n.1038/1933 e 13 e 44 del R.D. n.1214/1934;

Visto l'articolo 1 della legge n.19/1994;

Visto l'articolo 2 della legge n.20/1994;

Considerato che il Procuratore regionale concorda con la proposta del relatore e che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33 del R.D. n.1038/1933;

Ritenuta la regolarità del conto stesso, anche in relazione alla documentazione giustificativa prodotta;

DECRETA

Il conto giudiziale sopra indicato, reso dall'agente contabile BARBATO BARBARA per l'esercizio 2012, è approvato con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del predetto agente contabile la cui attivazione è rimessa alle valutazioni ed alle iniziative del Procuratore regionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa

Ordina la restituzione del conto giudiziale, insieme al presente decreto ed alla relazione del magistrato competente, al Comune di SANTA MARIA DI SALA.

Manda alla Segreteria perché copia del presente decreto venga inviato al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Venezia

25 MAR 2018

IL PRESIDENTE
(dott. Guido Carlino)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0006085
04-04-2018 - PdC/4/6

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 787 - 2018

Visto il conto giudiziale n. 33190, reso dall'agente contabile del Comune di SANTA MARIA DI SALA, MINTO SILVIO per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;

Vista la relazione n. 361 - 2018 predisposta dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato relatore sul predetto conto, il quale propone, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, anche a seguito di attività istruttoria, l'approvazione del suddetto conto, nelle forme previste dagli articoli 47 del R.D. n.1214/1934 e 32 del R.D. n.1038/1933, con il conseguente discarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati;

Visti gli articoli 30 e ss. del R.D. n.1038/1933 e 13 e 44 del R.D. n.1214/1934;

Visto l'articolo 1 della legge n.19/1994;

Visto l'articolo 2 della legge n.20/1994;

Considerato che il Procuratore regionale concorda con la proposta del relatore e che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33 del R.D. n.1038/1933;

Ritenuta la regolarità del conto stesso, anche in relazione alla documentazione giustificativa prodotta;

DECRETA

Il conto giudiziale sopra indicato, reso dall'agente contabile MINTO SILVIO per l'esercizio 2012, è approvato con il conseguente discarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del predetto agente contabile la cui attivazione è rimessa alle valutazioni ed alle iniziative del Procuratore regionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa

Ordina la restituzione del conto giudiziale, insieme al presente decreto ed alla relazione del magistrato competente, al Comune di SANTA MARIA DI SALA.

Manda alla Segreteria perché copia del presente decreto venga inviato al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Venezia

25 MAR 2018

IL PRESIDENTE
(dott. Guido Carlino)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0006085
04-04-2018 - PdC/4/6

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 788 - 2018

Visto il conto giudiziale n. 33191, reso dall'agente contabile del Comune di SANTA MARIA DI SALA, LAZZARI MARTINO per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;

Vista la relazione n. 362 - 2018 predisposta dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato relatore sul predetto conto, il quale propone, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, anche a seguito di attività istruttoria, l'approvazione del suddetto conto, nelle forme previste dagli articoli 47 del R.D. n.1214/1934 e 32 del R.D. n.1038/1933, con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati;

Visti gli articoli 30 e ss. del R.D. n.1038/1933 e 13 e 44 del R.D. n.1214/1934;

Visto l'articolo 1 della legge n.19/1994;

Visto l'articolo 2 della legge n.20/1994;

Considerato che il Procuratore regionale concorda con la proposta del relatore e che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33 del R.D. n.1038/1933;

Ritenuta la regolarità del conto stesso, anche in relazione alla documentazione giustificativa prodotta;

DECRETA

Il conto giudiziale sopra indicato, reso dall'agente contabile LAZZARI MARTINO per l'esercizio 2012, è approvato con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del predetto agente contabile la cui attivazione è rimessa alle valutazioni ed alle iniziative del Procuratore regionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa

Ordina la restituzione del conto giudiziale, insieme al presente decreto ed alla relazione del magistrato competente, al Comune di SANTA MARIA DI SALA.

Manda alla Segreteria perché copia del presente decreto venga inviato al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Venezia

25 MAR 2018

IL PRESIDENTE
(dott. Guido Carlino)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



IL PRESIDENTE

DECRETO N. 789 - 2018

Visto il conto giudiziale n. 33192, reso dall'agente contabile del Comune di SANTA MARIA DI SALA, BARBATO BARBARA per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;

Vista la relazione n. 363 - 2018 predisposta dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato relatore sul predetto conto, il quale propone, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, anche a seguito di attività istruttoria, l'approvazione del suddetto conto, nelle forme previste dagli articoli 47 del R.D. n.1214/1934 e 32 del R.D. n.1038/1933, con il conseguente discarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati;

Visti gli articoli 30 e ss. del R.D. n.1038/1933 e 13 e 44 del R.D. n.1214/1934;

Visto l'articolo 1 della legge n.19/1994;

Visto l'articolo 2 della legge n.20/1994;

Considerato che il Procuratore regionale concorda con la proposta del relatore e che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33 del R.D. n.1038/1933;

Ritenuta la regolarità del conto stesso, anche in relazione alla documentazione giustificativa prodotta;

DECRETA

Il conto giudiziale sopra indicato, reso dall'agente contabile BARBATO BARBARA per l'esercizio 2012, è approvato con il conseguente discarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del predetto agente contabile la cui attivazione è rimessa alle valutazioni ed alle iniziative del Procuratore regionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa

Ordina la restituzione del conto giudiziale, insieme al presente decreto ed alla relazione del magistrato competente, al Comune di SANTA MARIA DI SALA.

Manda alla Segreteria perché copia del presente decreto venga inviato al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Venezia

23 MAR 2018

IL PRESIDENTE
(dott. Guido Carlino)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

COMUNE DI S. MARIA DI SALA

IL PRESIDENTE



PROT. 0006085

04-04-2018 - PdC/4/6

DECRETO N. 790 - 2018

Visto il conto giudiziale n. 33241, reso dall'agente contabile del Comune di SANTA MARIA DI SALA, FRAGOMENI NICOLA per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;

Vista la relazione n. 364 - 2018 predisposta dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato relatore sul predetto conto, il quale propone, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, anche a seguito di attività istruttoria, l'approvazione del suddetto conto, nelle forme previste dagli articoli 47 del R.D. n.1214/1934 e 32 del R.D. n.1038/1933, con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati;

Visti gli articoli 30 e ss. del R.D. n.1038/1933 e 13 e 44 del R.D. n.1214/1934;

Visto l'articolo 1 della legge n.19/1994;

Visto l'articolo 2 della legge n.20/1994;

Considerato che il Procuratore regionale concorda con la proposta del relatore e che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33 del R.D. n.1038/1933;

Ritenuta la regolarità del conto stesso, anche in relazione alla documentazione giustificativa prodotta;

DECRETA

Il conto giudiziale sopra indicato, reso dall'agente contabile FRAGOMENI NICOLA per l'esercizio 2012, è approvato con il conseguente scarico del predetto agente contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali riferite ai conti dei successivi esercizi, salve le eventuali rettifiche in relazione all'accertamento definitivo delle risultanze dei conti afferenti agli esercizi precedenti non ancora approvati, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del predetto agente contabile la cui attivazione è rimessa alle valutazioni ed alle iniziative del Procuratore regionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa

Ordina la restituzione del conto giudiziale, insieme al presente decreto ed alla relazione del magistrato competente, al Comune di SANTA MARIA DI SALA.

Manda alla Segreteria perché copia del presente decreto venga inviato al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Venezia

29 MAR 2018

IL PRESIDENTE
(dott. Guido Carlino)





CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per il VENETO
Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali
della Provincia di Venezia
(Cons. Maurizio Massa)

Al Presidente della Sezione giurisdizionale
regionale per il VENETO
Sede

Relazione n° 359 - 2018

OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 33180
reso dall'Agente Contabile
BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'
COOPERATIVA
Istituto Tesoriere del COMUNE DI SANTA MARIA DI
SALA (VE)
per la Provincia di VENEZIA
per il Periodo 01/01/2012 - 31/12/2012
depositato il 14/06/2013

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 14/06/2013 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 33180, reso dall'agente contabile Banca Padovana Credito Cooperativo Società Cooperativa., Istituto Tesoriere del Comune di Santa Maria di Sala (VE), relativo alla gestione delle riscossioni delle entrate, dei pagamenti delle spese e della custodia di titoli e valori, in nome e per conto dell'Ente medesimo, per l'esercizio 2012.

Da una prima disamina la documentazione a corredo del conto si presentava non esaustiva per la verifica della regolarità o meno della gestione delle operazioni finanziarie - riscossioni e pagamenti - effettuate da UniCredit S.p.A. (delibera di approvazione del conto, delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi ed elenco dei medesimi, quadro generale delle entrate e delle spese, attestazione di parifica del conto).

Con lettera istruttoria dell'11/12/2017 prot. n. 12525, inviata tramite PEC, è stato richiesto, fissando il termine entro 45 gg. dal ricevimento della medesima, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE), l'invio della documentazione testé richiamata.

Con nota del 29/01/2018 prot. n. 1702, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha trasmesso via PEC, entro il termine prescritto, in modo esaustivo la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

Successivamente, veniva accertata la mancanza in atti della dichiarazione del Tesoriere che non erano stati effettuati pagamenti in conto residui prima del pervenimento dell'elenco dei residui riaccertati dall'Ente.

Con PEC del 02/02/2018 veniva richiesta all'Ente la trasmissione della suddetta dichiarazione.

Con nota del 20/02/2018 prot. n. 3058, pervenuta presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale tramite PEC, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE), ha trasmesso la dichiarazione del 09/02/2018 del Tesoriere Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (Istituto, questo, che ha acquisito la Banca Padovana di Credito Cooperativo Società Cooperativa), che nel corso dell'esercizio 2012 non sono stati effettuati pagamenti in conto residui prima del pervenimento dell'elenco dei residui riaccertati dall'Ente.

Il conto reso dall'Istituto Tesoriere Banca Padovana Credito Cooperativo Società Cooperativa, compilato su Mod. 11 del D.P.R. 194/1996 per la redazione informatica, sottoscritto dall'agente contabile - Istituto Tesoriere e parificato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente, espone correttamente:

- A. il fondo di cassa iniziale pari ad **€ 2.362.477,66**

- B. il totale delle **riscossioni** effettuate nell'esercizio 2012 pari ad € **12.576.002,93** di cui € **1.647.600,83** in c/residui e € **10.928.402,10** in c/competenza;
- C. il totale dei **pagamenti** effettuati nell'esercizio 2012 pari ad € **12.398.211,86** di cui € **2.225.302,66** in c/residui e € **10.172.909,20** in c/competenza;
- D. i pagamenti per azioni esecutive pari ad € **0;00**
- E. il fondo finale di cassa pari ad € **2.540.268,73**
- F. i mandati da contabilizzare pari ad € **00,00**
- G. le reversali da contabilizzare pari ad € **00,00**
- H. la disponibilità effettiva presso la Tesoreria Provinciale dello Stato pari ad € **3.073.435,95**

Dalla verifica della documentazione trasmessa a corredo del conto, la gestione complessiva delle operazioni finanziarie - riscossioni e pagamenti - effettuate dall'Istituto Tesoriere Banca Padovana Credito Cooperativo Società Cooperativa., si presenta regolare, in particolare:

- A. Convenzione di tesoreria. Con determinazione del Dirigente n. 523 del 25/10/2010 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2011 –2015;
- B. Verbali di verifica ordinaria trimestrale di cassa. I flussi di cassa nel corso dell'esercizio 2012 sono sempre stati positivi evidenziando un elevato fondo di cassa ad ogni verifica del Collegio dei Revisori. L'Ente non presenta né stati di dissesto, né situazioni strutturalmente deficitarie;
- C. Verbale di verifica straordinaria di cassa. A seguito delle elezioni amministrative è mutata la persona del Sindaco ed in data 06 giugno 2012 il Collegio dei Revisori dei conti ha provveduto ad una verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- D. Stanziamenti di bilancio consuntivo. Non sono stati effettuati pagamenti superiori agli stanziamenti previsti nel bilancio consuntivo;
- E. Anticipazione di Tesoreria. L'Ente, come attestato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in data 26/01/2018, nel corso dell'esercizio 2012 non ha deliberato la richiesta di anticipazione di Tesoreria;

- F. Riscossioni e pagamenti da regolarizzare. Al 31/12/2012 tutte le posizioni sospese relative sia alle entrate che alle uscite risultano completamente regolarizzate con reversali e mandati a copertura;
- G. Parifica del conto. Le partite del conto del Tesoriere concordano con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;
- H. Residui attivi e passivi. Sono stati regolarmente accertati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 118 del 25/02/2013.
- I. Debiti fuori bilancio. Nel corso dell'esercizio 2012 l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio
- J. Titoli e valori. L'Istituto Tesoriere custodisce titoli e valori di proprietà dell'Ente.
- K. Contributi per attività istituzionali. Il contributo per sponsorizzazione di iniziative comunali pari ad € 18.150,00 previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria, è stato regolarmente incassato dall'Ente con l'ordinativo di incasso n. 1155 del 02/10/2012.

Pertanto nel verbale di verifica del revisore del 26/02/2018, che costituisce parte integrante della presente relazione, non essendo state riscontrate irregolarità sostanziali e formali, se ne proponeva il discarico, raccomandando all'Istituto Tesoriere, per il futuro, di effettuare i pagamenti in conto residui solo dopo il pervenimento dell'elenco dei residui riaccertati dall'Ente.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel R.D. n. 1038 del 13/8/1933, recante *"Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"*; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 208-226, recante *"Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante *"Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"*; nel *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 33180 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 33180 (nella gestione complessiva delle operazioni finanziarie - riscossioni e pagamenti - effettuate dall'Istituto Tesoriere nel corso dell'esercizio 2012), è supportato da idonea documentazione, sottoscritto dall'agente contabile redigente e

munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12.07.1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Venezia, lì 06 marzo 2018

IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (*Cons. MAURIZIO MASSA*)



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per il VENETO

Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali

della Provincia di Venezia

(Cons. Maurizio Massa)

**Al Presidente della Sezione giurisdizionale
regionale per il VENETO**

Sede

Relazione n° 360 - 2018

OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 33181

reso dall'Economo Barbara Barbato

del COMUNE di SANTA MARIA DI SALA (VE)

per la Provincia di VENEZIA

per il Periodo 01/01/2012 - 31/12/2012

depositato il 14/06/2013

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 14/06/2013 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 33181, reso dalla Sig.ra Barbara Barbato, Economo presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE), relativo alla gestione economale per l'esercizio 2012.

Da una prima disamina del conto in oggetto sono emersi profili di criticità in ordine alla corretta compilazione del medesimo ovvero alla mancata compilazione del Mod. n. 23 del D.P.R. n. 194/1996.

Il conto si presentava, altresì, privo della documentazione minima necessaria alla verifica della regolarità o meno della gestione economale (regolamento economale, provvedimento di nomina dell'economo, determinazioni di assegnazione dell'anticipazione iniziale e di quelle

successive all'economista comunale, determinazioni di approvazione del rendiconto dei pagamenti fatti dall'economista comunale nel corso di ciascun trimestre, giornale di cassa dell'economista).

Con lettera istruttoria dell'11/12/2017 prot. n. 12525, inviata tramite PEC in pari data, è stato richiesto, fissando il termine di 45 gg. dal ricevimento della medesima, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE), la ricompilazione del conto e l'invio della documentazione a corredo testé richiamata.

Con nota del 26/01/2018 prot. n. 1702 inviata via PEC in data 29/01/2018, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha trasmesso il conto ricompilato e la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

Con mail del 12/02/2018 sono state richieste all'Ente spiegazioni in merito alla seguente tipologia di spesa sostenuta non nel rispetto del disposto dell'art. 7 del Regolamento Economico che recita testualmente: *"con la cassa economica si può far fronte al pagamento di spese minute d'ufficio, spese minute di rappresentanza, anticipazioni di cassa e spese per la formazione"*: spesa di € 154,18 sostenuta per *"Anticipo minimo vitale persona bisognosa"* (buono d'ordine n. 45 del 23/10/2012).

Con nota del 16/02/2018 prot. n. 2823, pervenuta presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale tramite PEC, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE), ha precisato quanto segue: *"La spesa di € 154,18 sostenuta per "Anticipo minimo vitale persona bisognosa" (buono d'ordine n. 45 del 23/10/2012) è stata inserita quale anticipazione di cassa e imputata alla Funzione sociale del Bilancio esercizio 2012. Il buono è stato emesso su disposizione del Dirigente del Settore Amministrativo (come riportato nella determina a rendicontazione anticipazioni esercizio 2012 e nel conto dell'economista anno 2012) a favore del cittadino residente che si trovava in condizioni economiche e sociali sotto la condizione di minimo vitale. Successivamente nella determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo n. 475 del 26/10/2012 avente ad oggetto "Erogazione contributo per il raggiungimento del minimo vitale mesi di Novembre e Dicembre 2012" è stato stabilito e quantificato il contributo anticipato dall'economista comunale. Trattasi di caso specifico e d'urgenza"*.

L'esame del conto in oggetto ha evidenziato i fatti di seguito esposti:

- A. Dotazione iniziale del fondo pari ad € 10.000,00 (mandato n. 1 del 02/01/2012)**
- B. Pagamenti complessivi pari ad € 6.042,78**

C. Rimborsi spese sostenute nel corso dell'esercizio pari ad € 6.042,78

D. Rimanenza finale del fondo pari ad € 10.000,00

La rimanenza finale del fondo economale pari ad € 10.000,00 è stata regolarmente versata in Tesoreria comunale con reversale di incasso n. 1 del 07/01/2013, consentendo così la quadratura finale.

Sotto l'aspetto sostanziale la gestione economale si presenta regolare, in particolare:

A. Giornale di cassa dell'Economo. L'Economo ha riportato cronologicamente l'anticipazione ottenuta ed i singoli pagamenti effettuati; ha, altresì, provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare ed inerenti la tipologia prevista nel regolamento di contabilità. Si rileva che per la seguente spesa non è stato rispettato il disposto dell'art. 7 del Regolamento Economale (con la cassa economale si può far fronte al pagamento di spese minute d'ufficio, spese minute di rappresentanza, anticipazioni di cassa e spese per la formazione) e precisamente: spesa di € 154,18 sostenuta per "Anticipo minimo vitale persona bisognosa" (buono d'ordine n. 45 del 23/10/2012).

La documentazione giustificativa attinente la suddetta spesa è rilasciata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente risulta agli atti.

B. Dotazione finanziaria iniziale del fondo economale. In data 02/01/2012 è stato emesso il mandato di pagamento n. 1 a favore dell'Economo relativo alla dotazione finanziaria iniziale pari ad € 10.000,00, disciplinata dal Regolamento Economale e assegnata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale.

C. Determinazioni di approvazione del rendiconto dei pagamenti trimestrali fatti dall'economo. Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati effettuati pagamenti complessivi per € 6.042,78 per spese effettuate in corso di esercizio. Le spese anticipate dall'economo sono state preventivamente autorizzate ed imputate ai singoli capitoli di bilancio e successivamente ammesse a scarico. Nel conto giudiziale si rilevano gli estremi delle deliberazioni di scarico disposte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario. Quest'ultimo, con nota del 26/01/2018 prot. n. 1702, ha precisato che non sono state adottate determinazioni trimestrali di approvazione del rendiconto dei pagamenti fatti dall'economo

comunale in quanto, da prassi e consuetudine, esse vengono effettuate al raggiungimento di un certo quantitativo di buoni emessi, soprattutto in considerazione degli importi minimi movimentati nell'anno e dei relativi totali.

D. Dotazione finanziaria finale del fondo economale. La rimanenza finale della gestione chiude a pareggio con il rimborso della dotazione finanziaria concessa pari ad € 10.000,00 regolarmente riversata in Tesoreria con reversale di incasso n. 1 del 07/01/2013.

Pertanto come evidenziato nel verbale di verifica del revisore del 20/02/2018, che costituisce parte integrante della presente relazione, attesa la sostanziale regolarità della gestione economale, se ne proponeva il discarico.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel R.D. n. 1038 del 13/8/1933, recante *"Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"*; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 160, 223 e 233, recante *"Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante *"Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"*; nel *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 33181 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 33181, è supportato da idonea documentazione, sottoscritto dall'agente contabile redigente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali

onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Venezia, lì 06 marzo 2018

IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (*Cons. MAURIZIO MASSA*)



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO

Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali

della Provincia di Venezia

(Cons. Maurizio Massa)

Al Presidente della Sezione giurisdizionale

regionale per il VENETO

Sede

Relazione n° 361 - 2018

OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 33190

Reso dall'Agente Contabile MINTO SILVIO

presso IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)

**di oggetto RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E
CARTE D'IDENTITA'**

per la Provincia di VENEZIA

per il Periodo 01/01/2012 - 31/12/2012

depositato il 14/06/2013

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 14/06/2013 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 33190, reso dal Sig. Minto Silvio agente contabile alla riscossione presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE), relativo alla gestione delle riscossioni di diritti di segreteria e carte d'identità per l'esercizio 2012.

Da una prima disamina il conto si presentava privo della documentazione minima necessaria alla verifica della regolarità o meno della gestione delle riscossioni di diritti di segreteria e carte d'identità (ricevute di riscossione e quietanze di versamento in Tesoreria Comunale).

Con lettera istruttoria dell'11/12/2017 prot. n. 12525 è stato richiesto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) l'invio della documentazione a corredo testé richiamata, fissando il termine di 45 gg. dal ricevimento della medesima.

Con nota del 29/01/2018 prot. n. 1702, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

Il conto giudiziale, compilato su Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall'agente contabile Sig. Minto Silvio e parificato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente, espone i seguenti dati contabili:

- ✓ Riscossioni complessive pari ad **€ 18.410,56**
- ✓ Versamenti complessivi pari ad **€ 18.410,56**
- ✓ Ultimo versamento del 2012 effettuato in Tesoreria Comunale con quietanza n. 308 del 27/12/2012
- ✓ Le riscossioni del mese di novembre 2012 (€ 1.016,02) e di dicembre 2012 (€ 805,16) sono state versate a gennaio 2013 in Tesoreria Comunale con quietanza n. 188 del 26/01/2013 per € 1.016,02 e quietanza n. 190 del 26/01/2013 per € 805,16, consentendo così la quadratura finale tra riscossioni e versamenti.

Nel verbale di verifica del revisore del 13/02/2018, che costituisce parte integrante della presente relazione, attesa la sostanziale regolarità della gestione, se ne proponeva il discarico, prescrivendo, tuttavia, all'Ente, ai fini di un regolare funzionamento dei controlli, per il futuro, di provvedere anche a delle verifiche periodiche da parte dell'Organo di Revisione nei confronti degli agenti contabili interni alla riscossione.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016, recante *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 160, 223 e 233, recante *"Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante *"Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli*

enti locali; ; nel "Regolamento di Contabilità" del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 113 del 29/10/2001 e n. 135 del 18/12/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 33190 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 33190, è supportato da idonea documentazione, sottoscritto dall'agente contabile reddente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Venezia, li 06 marzo 2018

IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (Cons. MAURIZIO MASSA)



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO

Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali

della Provincia di Venezia

(Cons. Maurizio Massa)

Al Presidente della Sezione giurisdizionale

regionale per il VENETO

Sede

Relazione n° 362 - 2018

OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 33191

Reso dall'Agente Contabile LAZZARI MARTINO

presso IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)

**di oggetto RISCOSSIONE DIRITTI VARI AREA SERVIZI
CULTURALI**

per la Provincia di VENEZIA

per il Periodo 01/01/2012 - 31/12/2012

depositato il 14/06/2013

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 14/06/2013 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 33191, reso dal Sig. Lazzari Martino agente contabile alla riscossione presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE), relativo alla gestione delle riscossioni di diritti vari dell'Area Servizi Culturali per l'esercizio 2012.

Da una prima disamina del conto in oggetto sono emersi profili di criticità in ordine alla corretta compilazione del medesimo ovvero alla mancata compilazione del Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996.

Il conto si presentava, altresì, privo della documentazione minima necessaria alla verifica della regolarità o meno della gestione delle riscossioni di diritti vari dell'Area Servizi Culturali (ricevute di riscossione e quietanze di versamento in Tesoreria Comunale).

Con lettera istruttoria dell'11/12/2017 prot. n. 12525 è stato richiesto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE), la ricompilazione del conto e l'invio della documentazione a corredo testé richiamata, fissando il termine di 45 gg. dal ricevimento della medesima.

Con nota del 29/01/2018 prot. n. 1702, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha trasmesso il conto ricompilato e tutta la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

Il conto giudiziale, compilato su Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall'agente contabile Sig. Lazzari Martino e parificato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente, espone i seguenti dati contabili:

- ✓ Riscossioni complessive pari ad € **100,00**
- ✓ Versamenti complessivi pari ad € **100,00**
- ✓ Le riscossioni del 2012 sono state versate in Tesoreria Comunale con reversale d'incasso n. 1621 del 31/12/2012.

Nel verbale di verifica del revisore del 13/02/2018, che costituisce parte integrante della presente relazione, attesa la sostanziale regolarità della gestione, se ne proponeva il discarico, prescrivendo, tuttavia, all'Ente, ai fini di un regolare funzionamento dei controlli, per il futuro, di provvedere anche a delle verifiche periodiche da parte dell'Organo di Revisione nei confronti degli agenti contabili interni alla riscossione.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016, recante *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 160, 223 e 233, recante *"Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante *"Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli*

enti locali; ; nel "Regolamento di Contabilità" del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 113 del 29/10/2001 e n. 135 del 18/12/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 33191 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 33191, è supportato da idonea documentazione, sottoscritto dall'agente contabile reddente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Venezia, lì 06 marzo 2018

IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (*Cons. MAURIZIO MASSA*)



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO

Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali

della Provincia di Venezia

(Cons. Maurizio Massa)

Al Presidente della Sezione giurisdizionale

regionale per il VENETO

Sede

Relazione n° 363 - 2018

OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 33192

Reso dall'Agente Contabile BARBATO BARBARA

presso IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)

**di oggetto RISCOSSIONE DIRITTI PER IL RILASCIO DI
FOTOCOPIE**

per la Provincia di VENEZIA

per il Periodo 01/01/2012 - 31/12/2012

depositato il 14/06/2013

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 14/06/2013 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 33192, reso dalla Sig.ra Barbato Barbara agente contabile alla riscossione presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE), relativo alla gestione delle riscossioni di diritti per il rilascio di fotocopie per l'esercizio 2012.

Da una prima disamina del conto in oggetto sono emersi profili di criticità in ordine alla corretta compilazione del medesimo ovvero alla mancata compilazione del Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996.

Il conto si presentava, altresì, privo della documentazione minima necessaria alla verifica della regolarità o meno della gestione delle riscossioni di diritti per il rilascio di fotocopie (ricevute di riscossione e quietanze di versamento in Tesoreria Comunale).

Con lettera istruttoria dell'11/12/2017 prot. n. 12525 è stato richiesto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) la ricompilazione del conto e l'invio della documentazione a corredo testé richiamata, fissando il termine di 45 gg. dal ricevimento della medesima.

Con nota del 29/01/2018 prot. n. 1702, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha trasmesso il conto ricompilato e tutta la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

Il conto giudiziale, compilato su Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall'agente contabile Sig.ra Barbato Barbara e parificato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente, espone i seguenti dati contabili:

- ✓ Riscossioni complessive pari ad **€ 1.067,60**
- ✓ Versamenti complessivi pari ad **€ 1.067,60**
- ✓ Ultimo versamento del 2012 effettuato in Tesoreria Comunale con reversale n. 1632 del 31/12/2012 per € 500,00;
- ✓ Una parte delle riscossioni del 2012, pari ad € 280,41, è stata versata a gennaio 2013 in Tesoreria Comunale, giusta reversale n. 86 del 29/01/2013, consentendo così la quadratura finale tra riscossioni e versamenti.

Nel verbale di verifica del revisore del 13/02/2018, che costituisce parte integrante della presente relazione, attesa la sostanziale regolarità della gestione, se ne proponeva il discarico, prescrivendo, tuttavia, all'Ente, ai fini di un regolare funzionamento dei controlli, per il futuro, di provvedere anche a delle verifiche periodiche da parte dell'Organo di Revisione nei confronti degli agenti contabili interni alla riscossione.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016, recante *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 160,

223 e 233, recante "Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante "Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; ; nel "Regolamento di Contabilità" del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 113 del 29/10/2001 e n. 135 del 18/12/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 33192 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 33192, è supportato da idonea documentazione, sottoscritto dall'agente contabile redigente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Venezia, lì 06 marzo 2018

IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (Cons. MAURIZIO MASSA)



CORTE dei CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per il VENETO
Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli Enti locali
della Provincia di Venezia
(Cons. Maurizio Massa)

Al Presidente della Sezione Giurisdizionale
Regionale per il VENETO
Sede

Relazione n° 364 - 2018
OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 33241
reso dal Sig. FRAGOMENI NICOLA
CONSEGNATARIO DI TITOLI AZIONARI
presso IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)
per la Provincia di VENEZIA
per il Periodo 01/01/2012 – 31/12/2012
depositato il 14/06/2013

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 14/06/2013 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 33241, reso dal Sig. Fragomeni Nicola, sindaco *pro-tempore* ed agente contabile incaricato della gestione dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà del Comune di Santa Maria di Sala (VE) per l'esercizio 2012.

Da una prima disamina il conto si presentava privo della documentazione minima necessaria alla verifica della regolarità o meno della gestione (provvedimento di nomina dell'agente contabile, relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ed estrapolazione del conto del Patrimonio dell'Ente – Parte attiva – Immobilizzazioni Finanziarie).

Pertanto con lettera istruttoria dell'11/12/2017 prot. n. 12525 è stato richiesto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) la trasmissione della suddetta documentazione a corredo del conto, fissando il termine di 45 gg. dal ricevimento della medesima.

Con nota del 29/01/2018 prot. n. 1702, pervenuta tramite PEC, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha depositato tutta la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

Il conto, reso e sottoscritto dal consegnatario Sig. Fragomeni Nicola, sindaco *pro-tempore*, compilato su Mod. 22 del D.P.R. n. 194/1996 e parificato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dà contezza di tutti i titoli azionari e le partecipazioni di proprietà del Comune di Santa Maria di Sala (VE) al 31/12/2012, in quantità e a valore, come di seguito indicato:

Descrizione Titoli azionari	Consistenza al 1° gennaio		Consistenza al 31 dicembre		Motivi delle variazioni
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
A.C.T.V. S.p.A.	n. azioni 915	23.790,00	n. azioni 915	23.790,00	
RESIDENZA VENEZIANA S.r.l.	n. quote 11.000	11.000,00	n. quote 11.000	11.000,00	
PMV S.p.A.	n. azioni 915	67.710,00	n. azioni 915	67.710,00	
V.E.R.I.T.A S. S.p.A.	n. azioni 43.923	2.196.150,00	n. azioni 43.923	2.196.150,00	
CONSORZIO ENERGIA VENETO di Verona (CEV)	n. 1 adesione	50,00	n. 1 adesione	50,00	
TOTALE		2.298.700,00		2.298.700,00	

per un valore complessivo, all'01/01/2012 di € **2.298.700,00** di titoli azionari e di partecipazioni di proprietà dell'Ente.

In atti non è stato depositato il provvedimento di nomina del contabile, in quanto, come attestato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario: *"il Comune non ha formalizzato con un provvedimento apposito la nomina dell'agente contabile delle azioni perché questo incarico si riteneva implicitamente appartenere al Sindaco"*. Sono stati depositati la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23/05/2012 avente ad oggetto "Convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nei giorni 6 e 7 Maggio 2012, previo esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità ai sensi e per gli effetti del D-Lgs 267/2000" e la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23/05/2012 avente ad oggetto "Giuramento del Sindaco avanti il Consiglio Comunale (art. 50 D.Lgs 267/2000)".

La consistenza finale al 31/12/2012 è rimasta invariata in quanto nel corso dell'esercizio **2012** non è intervenuta alcuna variazione nel portafoglio titoli azionari e partecipazioni di proprietà del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Sotto l'aspetto contabile, la gestione dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell'Ente si presenta regolare; in particolare, il valore dei titoli azionari e delle partecipazioni concorda con quanto indicato nel conto del Patrimonio dell'Ente (parte attiva) alla voce "*Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni in: a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) altre imprese*".

Si dà atto, altresì, che:

- A.C.T.V. S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2012 con una perdita di € **17.623.726,00**. In detta società nel 2012 il Comune di Santa Maria di Sala (VE) deteneva una partecipazione dello 0,128%. La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di trasporto pubblico;
- RESIDENZA VENEZIANA S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2012 con un utile di € **22.190,00**. La società nel 2012 era partecipata dal Comune di Santa Maria di Sala (VE) nella percentuale dell'1%. La Società si occupa dell'acquisizione di aree e terreni, dell'acquisto, della costruzione, della ricostruzione e del recupero di immobili, complessi residenziali e patrimonio immobiliare in genere;
- PMV S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2012 con un utile di € **368.938,00**. In detta società nel 2012 il Comune di Santa Maria di Sala (VE) deteneva una partecipazione dello 0,175%. Detta società si occupa della gestione e dello sviluppo del patrimonio e di ogni struttura, mobile o immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale. Non vi è alcuna attività specifica in essere presso il territorio del Comune di Santa Maria di Sala (VE);
- VERITAS S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2012 con un utile di € **5.358.440,00**. La società nel 2012 era partecipata dal Comune di Santa Maria di Sala (VE) nella percentuale dell'1,978980%. La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, di servizi idrici, cimiteriali, urbani e territoriali e, inoltre, in materia di servizi energetici;

- C.E.V. (Consorzio Energia Veneto di Verona) è un Consorzio che si occupa di energia elettrica. Il Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha aderito come socio per avere un risparmio sui costi dell'energia elettrica.

Nel verbale di verifica del revisore del 27/02/2018, che costituisce parte integrante della presente relazione, non essendo state riscontrate irregolarità sostanziali e formali, se ne proponeva il discarico.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel R.D. n. 1038 del 13/8/1933, recante *"Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"*; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 113-bis, 116 e 233, recante *"Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante *"Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"*; nel *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 33241 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 33241 (nella consistenza iniziale e finale dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell'Ente in quantità e a valore, relativamente all'esercizio 2012), è supportato da idonea documentazione, sottoscritto dall'agente contabile redigente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Venezia, lì 06 marzo 2018

IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (Cons. Maurizio Massa)